



**Comune
di Cesena**

**Settore Tutela dell'Ambiente
e del Territorio**
Piazza del Popolo, 10
47521 Cesena (FC)
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

0547 356399 | ambiente@comune.cesena.fc.it
0547 356395 | mobilita@comune.cesena.fc.it
0547 603511 | protezionecivile@comune.cesena.fc.it

Oggetto: ordinanza sindacale sull'adozione delle MISURE TEMPORANEE ANTISMOG dal 8 ottobre 2023 al 30 aprile 2024 e delle misure emergenziali previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano".

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutarne la qualità e, di conseguenza, di adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e a migliorarla negli altri casi;
- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteo climatiche; è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti e talvolta prolungati superamenti dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;

Visto:

- che in data 26/07/2012 il Comune di Cesena unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ha sottoscritto l'Accordo di Programma con validità nel periodo 2012-2015 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D .Lgs. n. 155 del 13/08/2010" e che il Piano Aria Integrato Regionale 2020 rafforza quanto da esso previsto;
- che il Piano Aria Integrato Regionale 2020, adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prog. num. 1180/2014 e approvato con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017 dall'Assemblea Legislativa, prevede per il periodo 2015/2020 l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 nel territorio regionale, con particolare riferimento a limitazioni della circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi; definisce inoltre un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;

Visti inoltre:

- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino Padano" siglato il 09/06/2017 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto in cui, all'art. 3) p.to o), nel quale si stabilisce di applicare modalità comuni di individuazione e contrasto delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici, con particolare riferimento al PM10;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) e del Nuovo Accordo Padano 2017" con particolare riferimento al punto 1.d) nel quale, rispetto a quanto previsto dal PAIR2020,

sono definite le misure emergenziali aggiuntive da adottare in caso di superamento continuativo del limite giornaliero del parametro PM10;

- la L.R. n. 14 del 22/10/2018, emanata a seguito della necessità di allineare le modalità di applicazione delle misure antismog con quanto attuato dalle regioni Lombardia, Piemonte e Veneto nell'ambito del cosiddetto "accordo padano sulla qualità dell'aria", relativa alla diversa declinazione sia delle misure emergenziali, che delle limitazioni della circolazione per alcune tipologie di veicoli, che delle domeniche ecologiche;

Considerato:

- che il Piano al paragrafo 9.1.3. "Le misure in ambito urbano" della Relazione Generale pone in capo ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ovvero quelli obbligati all'adozione dei Piani Urbani del Traffico (PUT), ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), l'adozione di una serie di misure di traffico da modulare nel periodo dal 2015 al 2020 e più precisamente nei periodi invernali dal 1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;
- che l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano prevede espressamente limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato ed esplicita i casi ai quali non si applicano le limitazioni di cui al punto precedente;

Specificato:

- che l'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, unitamente ai contenuti del paragrafo 9.1.3.1 della Relazione generale del piano definiscono l'ambito territoriale al quale si applicano le limitazioni alla circolazione e le possibili deroghe che possono essere contenute nei provvedimenti amministrativi in tema di traffico tra i quali le ordinanze sindacali;
- che l'art. 30 delle medesime norme sopra richiamate declina l'applicazione di specifiche misure emergenziali in caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero del PM10;

Verificato:

- che il Comune di Cesena ha una popolazione superiore a 30.000 abitanti è tenuto all'emanazione dei provvedimenti individuati dagli articoli 14 e 30 delle norme tecniche del PAIR2020 sopra richiamati e al punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412/2017;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;

Dato atto che:

- il sistema di monitoraggio regionale della qualità dell'aria relativamente alla provincia di Forlì-Cesena è composto da cinque centraline di cui due poste a Forlì (Parco della Resistenza e Viale Roma), una a Cesena (Piazza Franchini-Via Angeloni), una a Savignano sul Rubicone e una a Sogliano al Rubicone;
- per ogni provincia viene preso come riferimento ad indicazione della qualità dell'aria dell'intero territorio, il valore giornaliero più alto registrato da una qualsiasi delle centraline presenti;

Considerato che:

- nel periodo tra il 2005 e il 2017 anche nella città di Cesena è stato oltrepassato occasionalmente e in

misura contenuta il numero di superamenti del limite di PM10 per la protezione della salute fissato dalla UE pari a max 35 sforamenti/anno, mentre negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 tale valore non è stato superato;

- a partire dal gennaio 2021 è stata modificata la modalità di attivazione delle misure emergenziali che impongono azioni specifiche al fine di rientrare nei parametri previsti dal PAIR2020 e si basano su un metodo previsionale;

Vista la sentenza del 10/11/2020 pronunciata nei confronti della Repubblica Italiana dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea circa la violazione della Direttiva 2008/50/CE in materia della qualità dell'aria ambiente con riferimento specifico al superamento del valore limite giornaliero e annuale del materiale particolato PM10;

Precisato che:

- la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura di cui alla predetta sentenza per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10;
- la Regione Emilia-Romagna è tenuta ad adottare provvedimenti finalizzati all'attuazione della sentenza della Corte di Giustizia e al conseguimento in tempi rapidi del rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria, prevedendo disposizioni straordinarie in aggiunta a quelle già in vigore e che coinvolgono sia le misure strutturali che emergenziali;
- alla luce di quanto sopra riportato la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 33 del 13/01/2021 ha stabilito disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria;

Atteso che:

- sono state recepite le disposizioni di cui alla Delibera Regionale n. 189 del 15/02/2021, relativa alla modifica del valore di soglia riportato al punto B) lettera j) dell'allegato 4 alla Relazione Generale di Piano e all'introduzione di diverse modalità circa il divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 13/12/2021 "Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l'adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa", ha disposto di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino all'approvazione del nuovo Piano;

Visti:

- la Legge Regionale n. 11 del 3 agosto 2022 "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo", art. 36 "Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli";
- la Deliberazione di Giunta regionale n.745 del 16/05/2022 "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative" e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.527 del 03/04/2023 "Adozione della proposta di Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2030)" successivamente integrata con la Deliberazione di Giunta regionale

- n. 571 del 17/04/2023 per correzione di errori materiali;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.", che all'articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;

Dato atto che:

- a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 che hanno interessato il territorio romagnolo è stato emanato il D.L. 61/2023 che individua nell'Allegato 1 i territori colpiti dall'emergenza e che include anche il Comune di Cesena;
- la regione Emilia-Romagna ha disposto la sospensione fino al 31/03/2024 del divieto di circolazione dei veicoli diesel Euro 4 durante le misure strutturali e diesel Euro 5 durante le misure emergenziali per i residenti nei comuni sopra individuati;

Precisato che:

- vengono confermate le misure che riguardano il blocco della circolazione dei veicoli a benzina fino a Euro2, dei motocicli e ciclomotori fino a Euro1 e dei veicoli GPL o metano fino a Euro1;
- il presente atto è in gran parte a contenuto vincolato in quanto prescritto dalle norme e dagli strumenti di pianificazione sopra richiamati;

Sentito il Servizio Mobilità in merito all'individuazione dei percorsi fruibili e alle aree sottoposte alle limitazioni della circolazione che sono state individuate tenendo in considerazione il fatto che:

- i segnali di divieto andranno necessariamente posizionati in corrispondenza di intersezioni stradali che consentano un percorso alternativo in sicurezza per gli utenti;
- detti cartelli indicatori potranno essere posizionati anche in luoghi non perfettamente coincidenti con il perimetro dell'area individuata nell'Allegato A al presente atto che rappresenta comunque l'inviluppo del centro abitato in cui sarà limitata la circolazione secondo le successive norme di divieto;

Ritenuto pertanto sulla base degli elementi sopra evidenziati e dei risultati verificati in base al numero dei superamenti durante il periodo di attuazione dei provvedimenti riferiti agli anni passati, di confermare le parziali deroghe già introdotte negli anni precedenti, fermo restando il sostanziale rispetto delle prescrizioni del PAIR e la possibilità di rivedere all'evidenza i contenuti dell'atto nel corso della sua applicazione;

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA PERTANTO

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le modalità descritte:

- A. dal 08/10/2023 al 30/04/2024 compreso nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30** sulle porzioni di centro abitato contenute entro il perimetro individuato nell'**allegata planimetria – ALLEGATO A**, idoneamente servito dal

servizio di Trasporto Pubblico Locale, **il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DINAMICA PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE ECCETO:**

1. con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 91/542/CEE, 94/12/CE o successive);
2. con accensione spontanea (diesel) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o successive (conformi direttiva 1999/96/CE riga B2 o riga C, 2005/55/CE riga B2 o riga C e successive);
3. ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive);
4. veicoli alimentati a GPL-benzina o metano-benzina Euro 2 o successive;
5. veicoli aderenti al servizio MOVE-IN

B. nelle domeniche a partire dal 08/10/2023 fino al 28/04/2024 nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 sulle porzioni di centro abitato contenute entro il perimetro individuato nella **allegata planimetria – ALLEGATO A**, idoneamente servito dal servizio di Trasporto Pubblico Locale, **il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DINAMICA PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE ECCETO:**

1. con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 91/542/CEE, 94/12/CE o successive);
2. con accensione spontanea (diesel) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o successive (conformi direttiva 1999/96/CE riga B2 o riga C, 2005/55/CE riga B2 o riga C e successive);
3. ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive);
4. veicoli alimentati a GPL-benzina o metano-benzina Euro 2 o successive.

I divieti di cui ai precedenti punto A e B **SONO SOSPESI:**

- nei giorni festivi di mercoledì 1 novembre, venerdì 8 dicembre, lunedì 25 dicembre, martedì 26 dicembre 2023, domenica 31 marzo, lunedì 1 aprile, giovedì 25 aprile 2024
- nelle domeniche del mese di dicembre 2023

Le limitazioni alla circolazione dei diesel Euro 4 **SONO INOLTRE SOSPESSE fino al 31/03/2024** per i cittadini residenti nei Comuni alluvionati inclusi nell'elenco dell'Allegato 1 al DL 61/2023 e riportati nell'**ALLEGATO D**.

I divieti di cui ai precedenti punti A e B **NON SI APPLICANO** nelle strade all'interno del centro abitato che costituiscono viabilità consentita in quanto accesso ai parcheggi scambiatori e alle strutture di ricovero e cura, così come individuate nella **allegata planimetria – ALLEGATO A**.

C. dal 08/10/2023 al 30/04/2024 compreso nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multi combustibile ubicate a quota altimetrica inferiore a 300 m (come individuato dall'allegata **planimetria – ALLEGATO B** e meglio consultabile sulla apposita pagina web del Comune di Cesena) il **DIVIETO DI UTILIZZO** di biomassa legnosa per riscaldamento ad uso civile nei generatori di calore di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (in base alla classe di qualità di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM 186/2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

D. dal 08/10/2023 al 30/04/2024 compreso il divieto di abbruciamento dei residui vegetali con le seguenti specifiche:

1. fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
2. limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal

possessore del terreno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria è ammessa deroga per due giorni:

- a) nella porzione di territorio comunale ricompresa nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) all'interno del periodo indicato (come individuato dall'allegata **planimetria – ALLEGATO B** e meglio consultabile sulla apposita pagina web del Comune di Cesena);
 - b) nelle restanti porzioni di territorio unicamente nei mesi di marzo, aprile ed ottobre;
3. la deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del successivo punto E, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
 4. le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportati in **ALLEGATO C**;

E. **dal 08/10/2023 al 30/04/2024 compreso** l'adozione delle seguenti **MISURE EMERGENZIALI** attivate, senza necessità di adottare ulteriori specifici provvedimenti, sulla base delle previsioni sulla qualità dell'aria formulate da Arpae e così declinate:

SEMAFORO VERDE:

Nessuna allerta

SEMAFORO ROSSO: MISURE EMERGENZIALI ANTISMOG

Attivate sulla base della previsione formulata nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (giornate di controllo) circa la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo.

Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì giovedì e sabato), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

- limitazione all'utilizzo dei veicoli con accensione spontanea (diesel) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o inferiori sulle porzioni di centro abitato contenute entro il perimetro individuato nella **allegata planimetria – ALLEGATO A**, idoneamente servito dal servizio di Trasporto Pubblico Locale e ad esclusione delle strade all'interno del centro abitato che costituiscono viabilità consentita in quanto accesso ai parcheggi scambiatori e alle strutture di ricovero e cura;
- la limitazione alla circolazione dei diesel Euro 5 è **SOSPESA fino al 31/03/2024** per i cittadini residenti nei Comuni alluvionati inclusi nell'elenco dell'Allegato 1 al DL 61/2023 e riportati nell'**ALLEGATO D**
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) ubicati a quota altimetrica inferiore a 300 m (come individuata dall'**allegata planimetria – ALLEGATO B** e meglio consultabile sulla apposita pagina web del Comune di Cesena) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classe di qualità di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM 186/2017.
- riduzione, su tutto il territorio comunale, delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati fino al limite massimo di 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto e nelle attività commerciali; fino ad un massimo di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali e artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e i luoghi che ospitano attività sportive.

- divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
- divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso su tutto il territorio comunale.
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;

ORDINA ALTRESÌ

Che relativamente ai precedenti punti A, B, E quindi dal 08/10/2023 e fino al 30/04/2024:

1. siano ESCLUSI dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico,
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

2. le limitazioni alla circolazione NON RIGUARDINO:

a) art. 203 co. 1 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada: autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice:

1. furgone isothermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
2. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
3. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami (autospurghi);
4. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
5. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
6. telai con selle per il trasporto di coils;
7. betoniere;
8. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
9. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
10. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
11. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
12. furgoni blindati per il trasporto valori;
13. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

b) art. 203 co. 2 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada: autoveicoli classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale:

1. trattori stradali;

2. autospazzatrici;
3. autospazzaneve;
4. autopompe;
5. autoinnaffiatrici;
6. autoveicoli attrezzi;
7. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
8. autoveicoli gru;
9. autoveicoli per il soccorso stradale;
10. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
11. autosgranatrici;
12. autotrebbratrici;
13. autoambulanze;
14. autofunebri;
15. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
16. autoveicoli per disinfezioni;
17. autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
18. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
19. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
20. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
21. autocappella;
22. auto attrezzate per irrorare i campi;
23. autosaldatrici;
24. auto con installazioni telegrafiche;
25. autoscavatrici;
26. autoperciatrici;
27. autosega;
28. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
29. autopompe per calcestruzzo;
30. autoveicoli per uso abitazione;
31. autoveicoli per uso ufficio;
32. autoveicoli per uso officina;
33. autoveicoli per uso negozio;
34. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
35. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

c) altri veicoli ad uso speciale

1. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, organi di polizia e protezione civile;
2. veicoli in servizio pubblico e appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi pubblici essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia, raccolta e smaltimento rifiuti e a tutela igienico ambientale);
3. veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, o manutenzione in generale e per interventi di accessibilità e manutenzione all'abitazione;
4. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro o autocertificati;
5. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;

6. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
7. veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
8. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prestazione sanitaria prenotata o resa, nonché per l'assistenza domiciliare;
9. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, veicoli utilizzati con finalità di tipo socio-assistenziale (cooperative, onlus, case di riposo, AVIS, ecc.);
10. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
11. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, case di cura, strutture socio-assistenziali, scuole, mense, cantieri;
12. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
13. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
14. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
15. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
16. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
17. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
18. carri funebri e veicoli al seguito;
19. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
20. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
21. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
22. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

d) deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria:

1. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
2. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

DISPONE INOLTRE

che dal 08/10/2023 al 30/04/2024, i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

AVVERTE

- che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale, si procederà ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione;
- che l'inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza relativamente ai provvedimenti adottati in ambiti differenti da quello della circolazione stradale, di cui al punto precedente, sarà oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con le modalità prescritte dalla L. 689 del 24/11/1981.

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

AVVISA

Che sono incaricati di far osservare la presente ordinanza gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché gli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 della L. 689 del 24/11/1981 e a chiunque spetti per legge.

DISPONE INFINE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso il sito web del Comune di Cesena e gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione, nonché portato a conoscenza di:

- Prefetto di Forlì-Cesena;
- Questura di Forlì-Cesena;
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Cesena;
- Comando della Polizia Stradale di Cesena;
- Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Cesena;
- Comando della Polizia Municipale di Cesena;
- Presidente Regione Emilia Romagna;

- Presidente Provincia di Forlì-Cesena;
- Ufficio Stampa del Comune di Cesena;
- Ufficio Stampa della Regione Emilia Romagna;
- Coordinatore Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL di Cesena;
- Dirigente del Servizio Territoriale ARPAE di Forlì-Cesena;
- Presidente ATR;
- Presidente START;
- Presidente Romagna Acque;
- Presidente HERA SpA;
- Presidente Hera luce Srl;
- Direzione locale e-distribuzione Spa;
- Direzione locale Telecom Italia Spa;
- Presidente INRETE Distribuzione Energia Spa;
- Sindaci del comprensorio cesenate: Gambettola, Longiano, Montiano, Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo.

Cesena, 05 ottobre 2023

Il Sindaco
Enzo Lattuca
(firmato digitalmente)

Allegati:

Allegato A - Planimetria riportante l'inviluppo che contiene le porzioni di centro abitato soggette a limitazioni della circolazione

Allegato B - Individuazione delle zone poste al di sopra di quota 300 m s.l.m. e di zone montane e agricole svantaggiate

Allegato C - Modalità di attuazione e comunicazione degli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga al divieto previsto al punto D

Allegato D - Comuni alluvionati inclusi nell'elenco dell'Allegato 1 al DL 61/2023